

Tribunale di Milano**Sezione Lavoro****Ricorso ex art. 414 c.p.c.****con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.****e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai****controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

La Signora **Vladimirova Milena Kirilova**, nata a Sofia (Bulgaria) il 19.11.1979 e residente in Tribiano (MI) Via Manzoni 26, C.F. VLDMNK79S59Z104M, rappresentata ed assistita, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Andrea Caristi** (C.F. CRS NDR 76C29 F158 V) pec: **caristi@pec.it**, e dall'Avv. Filippo Contaldo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Caristi, in Milano, alla Via V. Monti n. 8, per procura allegata digitalmente al presente atto. Si indicano per le comunicazioni il numero di Fax 178.2728440 e l'indirizzo pec: *caristi@pec.it*;

- ricorrente**contro**

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO, C.F.: 80099830152, in personale del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Freguglia, n. 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 pec: *ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it*;

- resistente 1**nonchè nei confronti**

dell'**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "E. CRIEL"**, C.F. 84509610154, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Paullo (MI) Via Fleming 11, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Freguglia, n. 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 pec: *ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it*



- resistente 2

e nei confronti

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO IC ALBERT SCHWEIZER - SEGRATE, C.F. 83510060151, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Segrate (MI) Via San Rocco n. 4, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente 3

nonché, eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA degli istituti resistenti, nonché della Graduatoria permanente ATA 24 mesi, dalle quali la ricorrente risulta esclusa, valide per gli anni 2021/2024, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

- controinteressati

Premesso in fatto

- 1) L'odierna ricorrente presentava, in data 25.10.2017 (All. 1) all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Milano, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'Istituto III fascia personale ATA, con il profilo CS (Collaboratore Scolastico) per il triennio 2017/2019 – graduatorie successivamente prorogate, con D.M. n. 947 del 1.12.2017 (All. 2), sino all'anno 2021 - e, conseguentemente, nell'anno 2019, iniziava a prestare servizio presso l'Istituto comprensivo "G. Cavalcanti" di San Giuliano Milanese (MI).
- 2) Il suddetto Istituto, quale primo datore di lavoro, in data 21.03.2019, con decreto del Dirigente Scolastico n. 38205 (All. 3) **convalidava i dati contenuti nella domanda** ed il punteggio conseguito dalla Vladimirova.
- 3) Quindi, successivamente a tale primo incarico, l'odierna ricorrente prestava servizio anche presso altri Istituti scolastici (All. 4) e, in data 10.04.21, presentava, sempre all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Milano, domanda di permanenza nelle graduatorie di circolo e d'Istituto III fascia personale ATA, con il profilo CS (Collaboratore Scolastico), per il triennio 2021/2024 (All. 5).



4) L'odierna ricorrente, quindi, veniva inserita in nella graduatoria di terza fascia, per il triennio 2021/2024, con decreto n. 4540/2021 del 14.09.2021 veniva convalidato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo statale "E. Criel" di Paullo (MI), quale primo datore di lavoro per il nuovo triennio.

5) Poiché, inoltre, la ricorrente aveva maturato, anche, il requisito dell'aver prestato 24 mesi di servizio, in data 28.04.2023 presentava, anche, domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi (All. 6).

6) Tuttavia, in data 23.06.23 il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo statale "E. Criel" di Paullo (MI), emetteva - *ex abrupto* e senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/90 - **"decreto di esclusione dalla graduatoria di terza fascia d'Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2023 - Sig.ra Vladimirova Milena Kirilova nata a Sofia (Bulgaria) il 19/11/1979"** (All. 7).

7) Nel suddetto decreto di esclusione si affermava, *verbatim*, che **"...la Sig.ra Vladimirova Milena Kirilova risulta priva del requisito di cui all'art. 6 lettera e. del D.M. 50/2021, in quanto il titolo di accesso conseguito in Bulgaria, pur essendo accompagnato dalla dichiarazione di valore, è sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia [enfasi aggiunta, ndr] ai sensi della normativa vigente. Inoltre, non è stata presentata la dichiarazione che attesti di aver presentato domanda riconoscimento alla Direzione generale competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritta con riserva di riconoscimento del titolo[enfasi aggiunta, ndr]..."** e che, anche, **"...la Sig.ra Vladimirova Milena Kirilova, alla domanda per l'inserimento in graduatoria di terza fascia, ha dichiarato di aver conseguito un Diploma di Laurea in "Mediazione Linguistica e culturale" presso l'Università degli studi di Milano [enfasi aggiunta, ndr] , ma tale titolo non rientra purtroppo tra quelli indicati all'art. 2, comma 5 nei "Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'Istituto di terza fascia" del D.M. 50 del 03/03/2021 [enfasi aggiunta, ndr]..."**. (All. 7)

8) Successivamente, in data 26.06.23, l'Istituto Comprensivo "IC Albert Schweitzer Segrate", presso il quale la ricorrente prestava al momento servizio – ed avrebbe dovuto prestare servizio sino al 31.08.23 – decretava la **"Risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato"** (All. 8) in forza de **"...gli atti**



da cui risulta la risoluzione del rapporto di lavoro per **annullamento della procedura di reclutamento presupposta**, ai sensi dell'art. 44 del CCNL 2007...non risulta in possesso del certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero..." (All. 8).

9) La ricorrente, quindi, **contestava tempestivamente** entrambi i suddetti provvedimenti inviando, in data 3.07.23, ad entrambe le Amministrazioni **reclamo** (All. 9) **con il quale impugnava sia il depennamento dalla graduatoria di terza fascia che la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro**, contestualmente richiedendo che, *re melius perpensa*, l'Amministrazione volesse revocare i suddetti, illegittimi, decreti.

10) Difatti, in seno alla suddetta impugnativa, in particolare, l'odierna ricorrente evidenziava che **"...è in possesso di titolo di studio superiore al diploma (diploma di laurea), come già evidenziato in domanda di inserimento..."** e che **"...il possesso di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai concorsi ai pubblici impieghi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, infatti, si ribadisce, solo quando il primo presupponga il secondo, nonché quando le materie di studio del primo comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del secondo"** (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931) e **il profilo professionale ricoperto dalla scrivente (Collaboratore Scolastico) non richiede competenze che non siano già ricomprese nel titolo superiore (laurea) [enfasi aggiunta, ndr], prova ne sia che tra i titoli di studio per il predetto profilo professionale figura il generico, "qualsiasi diploma di maturità" [enfasi aggiunta, ndr] ed essendo il diploma di maturità, notoriamente, non professionalizzante ed anzi, tendenzialmente, prodromico al conseguimento del titolo ad esso superiore, costituito dal diploma di laurea..."** (All. 9)

11) Inoltre, in ogni caso, già in data 28.06.23, **inoltrava al Ministero dell'Istruzione richiesta di equivalenza del diploma conseguito in Bulgaria** (All. ti 12 e 13)

12) Tuttavia, il suddetto reclamo/impugnativa rimaneva privo di alcun riscontro, da parte di entrambe le Amministrazioni adite ed, anzi, avendo appreso di non essere stata inclusa nella graduatoria provvisoria permanente ATA 24 mesi – all'evidenza, quale conseguenza del depennamento dalle graduatorie



presupposto di III fascia - **in data 21.07.2024, proponeva reclamo** (All. 10) **anche avverso tale esclusione, rappresentando**, nuovamente, di essere in possesso di titolo superiore per l'accesso (i.e. laurea) da considerarsi assorbente rispetto a quello, inferiore, contestato dall'Amministrazione.

13) Infine – pur senza che la ricorrente avesse mai ricevuto alcun riscontro – in data 1.08.23 veniva pubblicata la graduatoria definitiva permanente ATA 24 mesi (All. 11) dalla quale la odierna ricorrente apprendeva della propria definitiva esclusione dalla graduatoria, con **laconica motivazione: “art. 2”**.

In dritto

A. Circa la sussistenza della Giurisdizione di codesto Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

Occorre preliminarmente osservare che l'art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la evoca degli incarichi dirigenziali"* e la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 — 30 gennaio 2012, n. 1021).

Tuttavia, la giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in*



materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza a 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare, chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Analogamente, il Consiglio di Stato con provvedimento 953 del 2016 ha espresso e ricordato anche alcuni importanti principi in materia di giurisdizione in tema di impugnazione di graduatorie ed in particolare che *“Tali principi possono così riassumersi: - le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. n. 165/2001; - trattasi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste solo nella conformità*



o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria; - diversa è la fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione;"

Si segnala, infine, circa la sussistenza negativa della giurisdizione del Giudice amministrativo – in caso sovrapponibile in copia carbone a quello *de quo* – la sentenza n. 1664/2014 del Tar Piemonte con la quale il G.A. ha stabilito che “...*La giurisdizione del Giudice Amministrativo, affermata in via generale sulle procedure concorsuali e su tutti gli atti antecedenti alla instaurazione del rapporto di lavoro, cede quindi in quelle situazioni in cui non si ravvisi la necessità di effettuare un sindacato su un potere discrezionale attribuito alla Pubblica Amministrazione, venendo correlativamente in considerazione posizioni di diritto soggettivo: in dette situazioni la giurisdizione torna ad essere del Giudice Ordinario, che a norma dell’art. 63 D. L. vo 165/01 è il giudice naturale del contenzioso sul pubblico impiego c.d. “contrattualizzato”... Il principio di cui sopra è stato affermato, tra gli altri casi, in materia di graduatorie scolastiche c.d. “ad esaurimento” (tra le più recenti si veda C.d.S., sez. VI, n. 5953 dell’11.12.2013), ed in particolare anche in materia di graduatorie del personale A.T.A. (TAR Trieste, n. 141 del 6.03.2013; TAR Latina, n. 810 del 25.10.2012)... Condividendo l’orientamento sopra riportato il Collegio ritiene di dover declinare la propria giurisdizione con riferimento alle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, stante che – come sopra precisato – la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che ha disposto il depennamento della stessa da due graduatorie afferenti il personale A.T.A. e che, soprattutto, ha attribuito ai pregressi servizi svolti dalla ricorrente efficacia ai soli fini economici e non anche a fini giuridici.”*

Inoltre, *tranchant*, entrambi i bandi – sia della terza che della prima fascia ATA - devolvono al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, l’impugnazione della graduatoria definitiva.

Nessun dubbio, per altro, può sussistere, in ordine alla giurisdizione di codesto Tribunale in ordine all’impugnazione del licenziamento, essendo colà già



instaurato un vero e proprio rapporto di *lavoro iure privatorum*, tra la ricorrente e l'amministrazione.

B. Sulla sussistenza della competenza territoriale di codesto Tribunale di Milano e delle ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva con conseguente cumulo ex art. 40 c.p.c.

Con riferimento al *petitum* relativo all'impugnativa di licenziamento, si osserva che, a norma dell'art. 413 c.p.c. è "*competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio ai quale il dipendente è addetto o era addetto ai momento della cessazione del rapporto*" e, poiché la ricorrente lavorava – sino alla rescissione del contratto oggi impugnata – alle dipendenze dell'Istituto comprensivo "ALBERT SCHWEIZER" di Segrate (MI) è indubitabile la competenza di codesto Tribunale di Milano.

Con riferimento, invece, alla parte di *petitum* relativa all'esclusione dalle graduatorie della ricorrente, da parte dell'istituto COMPENSIVO STATALE "E. CRIEL", sono di palmare evidenza le ragioni di connessione oggettiva tra tutte le domande proposte con il presente atto, essendo dal decreto di esclusione impugnato conseguita la risoluzione del rapporto di lavoro, nonché il deponnamento dalle graduatorie in questa sede impuginate.

C. Sull'illegittimità del decreto di esclusione dalla graduatoria di terza fascia d'Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo statale "E. Criel" di Paullo (MI) per eccesso di potere, sviamento, e travisamento dei fatti e, conseguentemente, sull'illegittimità derivata del licenziamento comminato nonché dell'esclusione dalla graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia (triennio 2021/2024) nonché dalla graduatoria permanente 24 mesi ATA, nonché di ogni altro effetto collegato e conseguente.

Con riferimento all'illegittimità del menzionato decreto di deponnamento (All. 7) occorre evidenziare alcuni, sintetici, punti cardine:

1) **già al momento della proposizione della prima domanda di inclusione** nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, per il triennio scolastico 2017/209 (All. 1, pag. 6) **l'odierna ricorrente espressamente indicava il possesso**



del titolo di studio del diploma di laurea in scienze politiche, conseguito nell'anno 2009 presso l'Università degli Studi di Milano (All. 14).

2) l'istituto scolastico di primo impiego, con riferimento al suddetto triennio 2017/2019, in data 21.03.2019, con decreto del Dirigente Scolastico n. 38205 (All.

3) **convalidava i dati contenuti nella domanda** ed il punteggio conseguito dalla Vladimirova.

3) È innegabile che, già a seguito della suddetta convalida – con la quale la Pubblica Amministrazione verificava e accettava i titoli di ingresso presentati – si ingenerasse nella odierna ricorrente il **ragionevole affidamento nella legittimità del proprio rapporto con la P.A.** posto che *“la situazione giuridica favorevole”* aveva creato *“un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica”* (Tar Lazio, n.76/2007).

4) Tale affidamento veniva ulteriormente rafforzato dalla **successiva, ulteriore, convalida per il triennio 2021/2023** effettuata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo statale “E. Criel” di Paullo, quale primo datore di lavoro per il nuovo triennio e che, invece, successivamente la depennerà **senza alcun preavviso** (All. 7).

5) Il suddetto affidamento della ricorrente, circa il **doppio operato di controllo dell'Amministrazione**, ha avuto un **concreto riverbero negativo concreto** in quanto la ricorrente, essendo **del tutto ignara di eventuali irregolarità della propria posizione circa il titolo di accesso**, non si è potuta tempestivamente avvalere – ai fini dell'inserimento, almeno, nelle graduatoria di terza fascia per il triennio 2021/2024 – di quanto previsto all'art. 2 comma 12 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (All. 15) in ordine alla possibilità di presentare istanza di riconoscimento del titolo – così come, effettivamente, tempestivamente farà, comunque, in data 28.06.23, non appena informata (All. ti 12 e 13) – **con conseguente iscrizione, almeno, con riserva negli elenchi.**

6) Con riferimento alla richiesta di equivalenza, comunque, presentata dalla ricorrente, giovi evidenziare che *“...il provvedimento di riconoscimento del titolo di formazione dell'interessata, conseguendo all'accertamento dei requisiti predeterminati dalla legge, si connota quale **atto a carattere dichiarativo-ricognitivo**, con cui l'amministrazione imprime carattere di certezza ad una*



situazione giuridica direttamente prodottasi in presenza dei presupposti stabiliti a livello normativo. Ne deriva che, **anche nel caso in cui il riconoscimento (ossia la declaratoria di equipollenza del titolo di formazione estero) intervenga a distanza di tempo, i suoi effetti retroagiscono** al momento in cui si erano perfezionati i relativi presupposti. Anche in pendenza del rilascio, da parte delle autorità italiane, del prescritto riconoscimento, perciò, il titolo di formazione conseguito ... dalla ricorrente deve ritenersi equivalente, **con effetto ex tunc**, a quello italiano...” (All. 18 - T.A.R. Liguria, sez. II, 22 gennaio 2015, n. 114).

7) Inoltre, l’art. 21 nonies della L. 241/1990 afferma che **"Il provvedimento amministrativo ... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari ..."**. e, pertanto attraverso un agevole esercizio ermeneutico, si può sostenere che è vietato annullare un provvedimento amministrativo favorevole al privato, laddove, per il decorso del tempo, si siano consolidate situazioni giuridiche e si siano realizzati effetti positivi tali da far ritenere ingenerato, in capo ai destinatari del provvedimento, un legittimo affidamento.

8) Difatti, Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte della ricorrente e l’emissione del decreto di esclusione dimostra il grave inadempimento dell’istituto scolastico che costituisce un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione che ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

9) Infatti, sebbene il termine **“tempestivamente”** indicato dalla normativa non fornisca una scadenza temporale definita, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, **la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.**

10) Quindi, **i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio e l’intempestività della verifica da parte dell’istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l’esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell’amministrazione resistente.**



11) La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

12) Ed ancora, **l'art. 6 del succitato D.M. n. 50 del 3 marzo 2021** – che governava le modalità di controllo delle domande con riferimento alla graduatoria di terza fascia 2021/2023 – dispone, in ogni caso, al comma 10, che i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono effettuati “...*Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445...*”.

13) In particolare, il suddetto art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 3 impone che “...*Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito*” essendo espressamente ricomprese, tra le menzionate “...*dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47...*” – e, in particolare, all'art. 46 comma 1 lett m) - quelle concernenti il “...*titolo di studio e gli esami sostenuti...*”.

14) Pertanto, il D.S. dell'Istituto “E. Criel” di Paullo avendo riscontrato, suo dire, irregolarità in ordine al titolo di studio di accesso della odierna ricorrente - **che, palesemente non costituivano, comunque, falsità** - avrebbe dovuto, in ossequio al dettato normativo **darne immediatamente avviso alla stessa, invitandola alla regolarizzazione**, piuttosto che procedere *ex abrupto*, e fuori contraddittorio, al depennamento.

15) E difatti, qualora ne fosse stata avvisata, l'odierna ricorrente ben avrebbe potuto “completare” la propria dichiarazione, **evidenziando ciò che sembra essere invece sfuggito – almeno nelle implicazioni favorevoli alla ricorrente - all'Amministrazione** e, cioè, che la stessa, **sin dalla prima domanda di inserimento, avesse sempre dichiarato di essere, comunque, in possesso del titolo di studio superiore** rispetto a quello di accesso contestato per la mancanza della equipollenza dello stesso.



16) Con riferimento al **diploma di laurea indicato dalla ricorrente**, difatti, afferma il Dirigente Scolastico che ha proceduto al depennamento che “...tale titolo non rientra purtroppo tra quelli indicati all’art. 2, comma 5 nei “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’Istituto di terza fascia” del D.M. 50 del 03/03/2021.”.

17) Al riguardo - anche se, quanto sopra, corrisponde, in astratto al vero, non essendo il titolo di laurea espressamente indicato nel bando tra i titoli di accesso - deve, tuttavia, evidenziarsi che **costituisce invece jus receptum consolidato** il principio - ben segnalato dalla ricorrente in sede di impugnativa dei depennamenti e del recesso anticipato del rapporto di lavoro (All. ti 9 e 10) – che “...il possesso di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai concorsi ai pubblici impieghi per i quali sia richiesto un titolo inferiore...quando il primo presupponga il secondo...” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931) “...allorquando, infatti, un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo de quo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato ‘assorbente’ rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio” di tale titolo comprendono quelle di quest’ultimi ‘sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento’...” (All. 16 - Tar Lazio, Sez. I bis, sentenza 12/04/2021 n. 4259).

18) Ed, al riguardo, è **decisiva** la circostanza – anch’essa già ben evidenziata in sede di impugnativa di impugnativa dei depennamenti e del recesso anticipato del rapporto di lavoro (All. ti 9 e 10) - che il profilo professionale in concreto ricoperto dalla ricorrente (Collaboratore Scolastico) **non richiede competenze che non siano già ricomprese nel titolo superiore (laurea)**, prova ne sia che tra i titoli di studio per il predetto profilo professionale figura il generico, “qualsiasi diploma di maturità” ed **essendo il diploma di maturità, notoriamente, non professionalizzante ed anzi, tendenzialmente, prodromico al conseguimento del titolo ad esso superiore, costituito dal diploma di laurea.**



19) Il *modus procedendi* dell'amministrazione deve ritenersi illegittimo, anche, nella misura in cui, in spregio al dettato dell'art. 7 delle Legge 241/90 ha omesso di inviare alla odierna ricorrente comunicazione di avvio del procedimento. Tale omissione, **è ben lungi dall'essere priva di conseguenze**, atteso che “...Il Consiglio di Stato...ha statuito...nel procedimento d'appello n. 7802/09 Reg. Ric. (cfr. ordinanza in atti della Sesta Sezione n. 5233 del 21 settembre 2009) **che la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso...**” (All. 17 - T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138) in quanto, in particolare, non “...si è messo in grado il ricorrente, con l'emanazione della comunicazione di avvio del procedimento, **di contraddire sul punto...**” (All. 17 - T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138)

20) Da tutto quanto sopra discende, *ictu oculi*, la illegittimità del decreto di esclusione (All. 7) dalla graduatoria di terza fascia d'Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo statale “E. Criel” di Paullo (MI) e, **conseguentemente, la odierna ricorrente andrà re-inserita nella predetta graduatoria.**

21) Conseguentemente, inoltre, l'illegittimità del mancato inserimento della odierna ricorrente, anche, dalla graduatoria di prima fascia ATA 24 mesi, con laconica motivazione “art. 2” – esclusione, verosimilmente, riconducibile anch'essa al suddetto decreto di esclusione.

D. Sull'illegittimità derivata del decreto n. 3895 del 26.06.2023 recante il licenziamento comminato dall'Istituto Comprensivo “IC Albert Schweitzer” di Segrate.

Poiché il decreto n. 3895 del 26.06.2023 dell'Istituto Comprensivo “**IC Albert Schweitzer Segrate**” ha quale unica motivazione del recesso anticipato del rapporto di lavoro l'annullamento della procedura di reclutamento presupposta - per carenza del certificato di equipollenza del titolo di studio - ne consegue che il vizio della procedura di annullamento travolga l'atto impugnato che, conseguentemente deve ritenersi nullo e privo di efficacia anch'esso anche con riferimento al periodo di lavoro svolto come prestazione di fatto e non di diritto,



con i conseguenti riverberi in ordine alla inclusione, anche, nella prima fascia ATA.

E. Sul danno subito dalla ricorrente a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato alla ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Difatti, la medesima, a decorrere dal 26.06.2023, ovvero dal decreto di rescissione del contratto emesso dal Dirigente dell'istituto *Albert Schweitzer* di Segrate, conseguentemente all'esclusione dalle graduatorie disposta dal dirigente di Paullo, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il danno patrimoniale (mancata percezione della retribuzione sino alla scadenza dell'incarico e mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale tenuto conto anche del fatto che, alla luce del lungo periodo (tre anni) di attività svolta presso le scuole la ricorrente **aveva maturato il diritto – se non indebitamente esclusa – di essere inserita nelle graduatorie permanenti.**

Ed ancora, esitavano in capo alla ricorrente, anche danni c.d. biologici, involventi la sfera della salute, al punto che lo stato di malessere ingeneratosi, necessitava visita medica specialistica psichiatrica (All. 21) e conseguenti prescrizioni farmacologiche (All. 22).

Sotto il profilo della quantificazione del danno, è noto che quantificazione del danno non patrimoniale goda di una intrinseca componente "equitativa" e che



“...l'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno ...è accertamento di fatto ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi...alla cui definizione ben possono concorrere le presunzioni di cui all'art. 2727 c.c.” (cit. Cass. 16133/14).

È altrettanto noto l'utilizzo, in sede giudiziaria, ai fini della quantificazione delle voci di danno non patrimoniale o, comunque, non ricomprese nel *lucrum cessans*, dei criteri e delle tabelle valutative redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (cfr. All. 20).

Pertanto, avuto riguardo alle suddette tabelle ed ai criteri e quantificazioni ivi individuati codesto Tribunale potrà quantificare i danni patiti in via equitativa, ex art. 1226 c.c. anche in relazione alle eventuali ulteriori emergenze in corso di causa (Cass. 30 aprile 2010 n. 10607) individuando “la compensazione economica socialmente adeguata” o quella che “l'ambiente sociale di riferimento accetta come compensazione equa” (cfr. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).

Concludendo, si deve ritenere che nel caso di specie sussistano gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

I. Sulla domanda cautelare

I.1 Sul *fumus boni iuris*

Sul *fumus* valgono le considerazioni a sostegno dell'illegittimità già esposte in seno ai motivi di ricorso.

I.2 Sul *periculum in mora*

Come già precisato nelle premesse in fatto e nei motivi di diritto del presente ricorso, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza e prima fascia personale ATA

La ricorrente, quindi, vede compromessa la propria situazione lavorativa posto che già – dal momento della rescissione del contratto con l'Istituto Schweitzer – non ha più lavorato e non percepisce alcuno stipendio.



Poiché, per altro, ha prestato servizio per le istituzioni scolastiche per oltre tre anni, la suddetta si trova in grave difficoltà di ricollocamento e riposizionamento professionale, in considerazione anche della non più giovane età.

Il decorrere di ulteriore tempo, pertanto, potrebbe compromettere irreparabilmente la posizione lavorativa, ed economica, della ricorrente - che, dal mese di giugno ad oggi è priva di occupazione e quindi priva di entrate economiche lavorative - e dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, pertanto, la ricorrente, come in epigrafe domiciliata e difesa, chiede a codesto Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro che, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

conclusioni

- **In via cautelare d'urgenza**, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, ove ritenuto necessario, previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, disporre, ex art. 700 c.p.c., la sospensione dell'efficacia del decreto di esclusione dalla graduatoria di terza fascia d'Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo statale "E. Criel" di Paullo (MI), con conseguente ordine all'amministrazione resistente di re-inserire la ricorrente nella Graduatoria provvisoria di Circolo e di Istituto III fascia personale ATA, nonché di inserire la ricorrente nella graduatoria di prima fascia ATA 24 mesi:

- nel merito:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del decreto di esclusione dalla graduatoria di terza fascia d'Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo



statale “E. Criel” di Paullo (MI), o comunque disporre la disapplicazione del predetto provvedimento, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto per il profilo di collaboratore scolastico - eventualmente con restituzione in termine per la regolarizzazione del titolo di accesso – nonché nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, e per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto posizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio già prestato.

2) conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di *chance* oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente ed in via di giustizia.

3) conseguentemente, accertare e dichiarare la l'illegittimità / nullità / inefficacia del decreto n. 3895 del 26.06.2023 recante il licenziamento comminato dall'Istituto Comprensivo “IC Albert Schweitzer” di Segrate con il quale è stato rescisso il rapporto di lavoro in essere tra la ricorrente ed il predetto istituto con ogni conseguenza di legge.

3) in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente ed ogni conseguenza di Legge;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ordinare al Ministero dell'Istruzione e del merito – anche, ove necessario, per il tramite delle sue articolazioni periferiche - l'esibizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente.

Si producono i documenti indicati in narrativa come da separato indice;

- procura alle liti;



Istanza di notificazione ex art. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli stessi, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <https://www.miur.gov.it/> ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO ed agli altri residenti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, <https://www.miur.gov.it/>

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, è dovuto un contributo unificato, ridotto del 50 per cento vertendosi in materia di lavoro, di euro 259,00.

Salvis juribus.

Milano, 23 settembre 2023.



Avv. Andrea Caristi



**Procura Speciale - Informativa
ai sensi dell'art. 4, III comma del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28**

La sottoscritta Signora **Vladimirova Milena Kirilova** nata a Sofia (Buglaria) il 19.11.1979 e residente in Tibiano (MI) Via Manzoni 26, C.F. VLDMNK79S59Z104M, dichiara di essere stata informata dagli Avv. ti Andrea Caristi, C.F. CRSNDR76C29F158V e dall'Avv. Filippo Contaldo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, III comma del D. lgs 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii.:

1. della facoltà, nelle ipotesi espressamente previste, di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs n.28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorgenda in relazione alla impugnazione giudiziaria dell'esclusione dalla Graduatoria permanente ATA 24 Mesi – USR Milano, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500,00 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
 - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Procura speciale


La sottoscritta Signora **Vladimirova Milena Kirilova** nata a Sofia (Buglaria) il 19.11.1979 e residente in Tibiano (MI) Via Manzoni 26, C.F. VLDMNK79S59Z104M, informata ai sensi dell'art.4, III comma, del D. lgs 4 marzo 2010 n.28, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto sopra indicato,

delega

per rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, in ogni fase e grado, ed in quello di opposizione ed esecuzione, congiuntamente e disgiuntamente, conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di rinunciare agli atti, conciliare e transigere, nominare sostituti processuali e procuratori con eguali o minori poteri a quelli conferitigli, eleggere domicilio, riscuotere per nostro conto ed in mio nome e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa l'**Avv. Andrea Caristi** (C.F. CRS NDR 76 C29 F158 V) e l'Avv. Filippo Contaldo, del Foro di Milano, ed eleggo domicilio presso lo studio del predetto procuratore in Milano, alla via Vincenzo Monti n. 8, autorizzandoli alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali ai fini delle attività necessarie allo svolgimento del mandato conferito, ai sensi del D. lgs 30 luglio 2003, n.196 e del Reg UE 679/16.

Milano, 8 settembre 2023

Vladimirova Milena Kirilova
per autentica



Avv. Andrea Caristi.





Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice,

letta la domanda ex art. 700 c.p.c. di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. 8756/2023 e la documentazione allegata

ORDINA

la comparizione personale delle parti per il giorno 17.10.2023 ore 12.00

Invita la convenuta a costituirsi depositando memoria il giorno immediatamente antecedente l'udienza fissata.

Manda il ricorrente per la notifica a controparte entro il 6.10.2023

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la discussione della causa l'udienza del 21.11.2023 ore 10.00, stanza 35 piano II Via S. Barnaba 50, a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE alla data della notifica; **non autorizza la notifica ex art. 151 cpc in quanto non ritenuta idonea a garantire il contraddittorio.**

Milano, 25/09/2023

Il Giudice
Tullio Perillo



N. 8756 /2023 R.G.L.



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice,

letta l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc depositata dal procuratore della
ricorrente

DISPONE

la trasmissione dell'istanza al Presidente del Tribunale per quanto di competenza

DIFFERISCE

l'udienza al 12/12/2023 ad ore 09:00 per consentire alla parte di perfezionare la notifica nel rispetto dei
termini di legge.

Si comunichi.

Milano, 29/09/2023

Il Giudice
Tullio Perillo





TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

La Presidente della Sezione Lavoro;

letta l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e ritenuto che si debba procedere ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

vista la delega rimessa alla scrivente dal Presidente del Tribunale di Milano;

visto il parere favorevole del Pubblico ministero;

rilevato che nel procedimento rubricato, proposto (anche) nei confronti del Ministero dell'istruzione, la parte ricorrente ha chiesto tra l'altro di *“accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del decreto di esclusione dalla graduatoria di terza fascia d'Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo statale “E. Criel” di Paullo (MI), o comunque disporre la disapplicazione del predetto provvedimento, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto per il profilo di collaboratore scolastico - eventualmente con restituzione in termine per la regolarizzazione del titolo di accesso – nonché nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, e per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto posizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio già prestato.”*;

considerato che si rende necessaria la notifica del ricorso ai soggetti inseriti nelle medesime graduatorie che potrebbero risentire un danno dall'accoglimento della domanda;

considerato che l'elevato numero dei controinteressati destinatari della notifica determina rilevanti difficoltà in ordine alla loro esatta identificazione ed alla loro residenza anagrafica, necessaria per la notifica secondo le modalità ordinarie, e che tali difficoltà inducono a ritenere legittima e opportuna la notifica per pubblici proclami che, peraltro,



risulterebbe particolarmente onerosa se corredata dall' indicazione in Gazzetta Ufficiale del nominativo di tutti i soggetti ricompresi nella graduatoria in questione;

considerato che l'articolo 150 comma 2 del c.p.c. consente al Presidente di indicare i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati;

AUTORIZZA

la parte ricorrente a notificare il ricorso predetto, unitamente al decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'articolo 150 comma tre c.p.c., mediante deposito di copia degli atti nella Casa Comunale di Milano e mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'autorità giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione dell'udienza, le Amministrazioni e le altre parti eventualmente intimare, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda e l'indicazione, come controinteressati:

- dei soggetti inseriti nella graduatoria di terza fascia d'Istituto, personale ATA, profilo collaboratore scolastico, per il triennio 2021/2024, relativa all' Istituto comprensivo statale "E. Criel" di Paullo (MI), nonché nella graduatoria permanente ATA 24 mesi

e che faccia rinvio al sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione nel quale verrà riportato, oltre ai suddetti dati sintetici, il ricorso nel testo integrale e il decreto di fissazione di udienza, avendo cura che l'avviso permanga su tali siti almeno sino alla data dell'udienza.

Milano, 25/10/2023

La Presidente della Sezione Lavoro

Dott.ssa Paola Ghinoy

